– La “preesistenza” del ramo d’azienda ceduto: trappola formalistica o bussola interpretativa? –

– Gennaio 2026 –

a cura di *Filippo Capurro*

Mettiamo a disposizione il contributo dell’avv. Filippo Capurro, pubblicato su “□□□□□ – □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□”.

Il contributo – pubblicato su “□□□□□ – □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□” – affronta la sentenza Trib. Roma, 23 settembre 2025, n. 9194 (est. Cruciani), che torna a interrogarsi su un tema classico ma sempre attuale: la nozione di ramo d’azienda e, in particolare, il significato della sua **“preesistenza”**.

Muovendo dal dialogo tra diritto interno e ordinamento euro-unitario, il saggio prova a relativizzare una lettura meramente **cronologica** del requisito, per restituirgli la sua funzione autentica: non una prova di anzianità del ramo, ma un **presidio** sostanziale contro operazioni meramente cartolari o elusive.

La decisione romana si colloca in una linea interpretativa coerente, che valorizza l’esistenza di un’entità economica organizzata e autonoma al momento del trasferimento, anche se configurata in vista della cessione, purché reale, operativa e riconoscibile.

In questa prospettiva, la “preesistenza” non si presenta come una trappola formalistica, ma come una bussola interpretativa: uno strumento per distinguere la riorganizzazione legittima dell’impresa dalla costruzione artificiosa di rami fittizi, destinati a spostare personale senza vera successione d’azienda.

Scarica il contributo

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

PDF